COMMISSIONE II

GIUSTIZIA

56.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 13 GENNAIO 1994

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **GIUSEPPE GARGANI**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):

Norme per accelerare lo svolgimento dei concorsi nella magistratura ordinaria (2578) 667

Gargani Giuseppe, *Presidente* 667, 670, 671, 672, 674, 676, 677

Binetti Vincenzo, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* 670, 672 674, 676, 677

Colaianni Nicola (gruppo PDS), *Relatore f.f.* 670 671, 672, 674, 676, 677

Galasso Alfredo (gruppo movimento per la democrazia: la Rete) 672, 677

Paganelli Ettore (gruppo DC) 671, 677

Proposta di legge (Discussione e approvazione):

Senatori Di Lembo ed altri: Abrogazione delle norme che prevedono gli autorizzati temporanei all'esercizio del notariato *(Approvata dalla II Commissione permanente del Senato)* (3528) 656

Gargani Giuseppe, *Presidente*, (gruppo DC) *Relatore* 656

PAG.

Proposta di legge (Discussione e approvazione):

Senatori Fabj Ramous e Masiello: Facoltà di notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e i procuratori legali *(Approvata dal Senato)* (3497) 657

Gargani Giuseppe, *Presidente*, (gruppo DC) *Relatore* 657, 660, 661, 662, 666, 667

Binetti Vincenzo, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* 657, 660, 662, 666

Colaianni Nicola (gruppo PDS) 659, 660

Maceratini Giulio (gruppo MSI-destra nazionale) 657, 658, 659, 661, 666

Paganelli Ettore (gruppo DC) 660, 667

Pecoraro Scanio Alfonso (gruppo dei verdi) 658 659, 661, 666

Senese Salvatore (gruppo PDS) .....

Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):

Senatori Pinto ed altri: Disposizioni in materia di cognome aggiunto per affilia-

PAG.

zione ex articolo 408 del codice civile (abrogato) *(Approvata dalla II Commissione permanente del Senato)* (3483) 655

Gargani Giuseppe, *Presidente* 655

Proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):

Senese ed altri: Revoca delle sentenze di condanna per fatti di importazione, acquisto o detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ad uso personale in misura eccedente la dose media giornaliera (2711);

Taradash ed altri: Revoca delle sentenze di condanna per fatti di importazione, acquisto o detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ad uso personale in misura eccedente la dose media giornaliera (3263) 678

Gargani Giuseppe, *Presidente* 678, 679, 680

Binetti Vincenzo, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* 679

Colaianni Nicola (gruppo PDS), *Relatore f.f.* 679, 680

Galasso Alfredo (gruppo movimento per la democrazia: la Rete) 680

Paganelli Ettore (gruppo DC) 680

Sui lavori della Commissione:

Gargani Giuseppe, *Presidente* 657

Votazioni nominali:

Gargani Giuseppe, *Presidente* 655, 656, 667, 677, 680

La seduta comincia alle 9,20.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Seguito della discussione della proposta di legge senatori Pinto ed altri: Disposizioni in materia di cognome aggiunto per affiliazione ex articolo 408 del codice civile (abrogato) (Approvata dalla II Commissione permanente del Senato) (3483).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta legge d'iniziativa dei senatori Pinto, ed altri: « Disposizioni in materia di cognome aggiunto per affiliazione ex articolo 408 del codice civile (abrogato) », già approvata dalla II Commissione permanente del Senato nella seduta del 1° dicembre 1993.

Ricordo che nella seduta dell'altro ieri si è chiusa la discussione sulle linee generali.

Avverto che la I Commissione, in data 12 gennaio 1994, ha espresso parere favorevole sul provvedimento.

Passiamo all'esame dell'articolo unico.

Ne do lettura:

ART. 1.

1. I figli legittimi e i figli naturali riconosciuti, al cognome dei quali fu aggiunto quello dell'affiliante ai sensi dell'articolo 408, secondo comma, del codice civile, abrogato dall'articolo 77 della legge 4 maggio 1983, n. 184, possono dismettere il cognome aggiunto e tornare all'originario cognome di famiglia presentando domanda al procuratore generale presso la corte di appello nella cui giurisdizione è situato l'ufficio dello stato civile dove trovasi l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce. Per i discendenti di minore età dell'affiliato la dismissione del cognome aggiunto consegue all'accoglimento della domanda sottoscritta dai genitori esercitanti la potestà. Per i discendenti di maggiore età dell'affiliato la dismissione del cognome aggiunto può essere domandata da essi stessi anche nel medesimo atto contenente la domanda dell'affiliato.

2. Il procuratore generale, acquisita copia dell'atto di affiliazione, dell'atto integrale di nascita e di ogni altra idonea documentazione anagrafica, provvede con decreto senza ulteriori formalità.

Trattandosi di articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti, la proposta di legge sarà votata direttamente per appello nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale sulla proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge senatori Pinto ed altri: « Disposizioni in materia di cognome aggiunto per affiliazione ex articolo 408 del codice civile (abrogato) »

(Approvata dalla II Commissione permanente del Senato) (3483):

Presenti e votanti 25
Maggioranza 14

Hanno votato *sì* 25
Hanno votato *no* 0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Abbate, Alaimo, Benedetti, Cardinale, Casini Carlo, Colaianni, D'Acquisto, D'Alia, Del Basso De Caro, Diana, Ferri, Galasso Alfredo, Gargani, Gaspari, Maceratini, Margutti, Martucci, Paganelli, Polidoro, Polizio, Romano, Scarlato, Senese, Sorice e Vario.

Discussione della proposta di legge senatori Di Lembo ed altri: Abrogazione delle norme che prevedono gli autorizzati temporanei all'esercizio del notariato (Approvata dalla II Commissione permanente del Senato) (3528).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Di Lembo, Greco, Pinto, Candioto, Covi e Montresori: « Abrogazione delle norme che prevedono gli autorizzati temporanei all'esercizio del notariato », già approvata dalla II Commissione permanente del Senato nella seduta del 21 dicembre 1993.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Nella mia qualità di relatore, raccomando la rapida approvazione del provvedimento nel testo trasmessoci dal Senato sulla base del quale i provvedimenti di autorizzazione all'esercizio notarile, adottati ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 89 del 1913 – abrogato dal comma 1 dello stesso articolo unico – debbono essere revocati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Avverto che la I Commissione, in data 12 gennaio 1994, ha espresso parere favorevole sulla proposta di legge.

Passiamo all'esame dell'articolo unico.

Ne do lettura:

ART. 1.

1. L'articolo 6 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è abrogato.

2. Il primo comma dell'articolo 93 del regolamento approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, è abrogato.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. I provvedimenti di autorizzazione all'esercizio notarile, adottati ai sensi dell'articolo 6 della citata legge n. 89 del 1913, debbono essere revocati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Trattandosi di articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti, la proposta di legge sarà votata direttamente per appello nominale; sospenderò quindi brevemente la seduta, per la concomitanza dei lavori dell'Assemblea.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale sulla proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge senatori Di Lembo ed altri: « Abrogazione delle norme che prevedono gli autorizzati temporanei all'esercizio del notariato » *(Approvata dalla II Commissione permanente del Senato)* (3528):

Presenti e votanti 25
Maggioranza 14

Hanno votato *sì* 25
Hanno votato *no* 0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Abbate, Alaimo, Benedetti, Cardinale, Casini Carlo, Colaianni, D'Acquisto, D'Alia, Del Basso De Caro, Diana, Ferri, Galasso Alfredo, Gargani, Gaspari, Maceratini, Margutti, Martucci, Paganelli, Polidoro, Polizio, Romano, Scarlato, Senese, Sorice e Vario.

La seduta, sospesa alle 9,30, è ripresa alle 9,40.

Discussione della proposta di legge senatori Fabj Ramous e Masiello: Facoltà di notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e i procuratori legali (Approvata dal Senato) (3497).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge senatori Fabj Ramous e Masiello: « Facoltà di notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e i procuratori legali », già approvata dal Senato nella seduta del 15 dicembre 1993.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Nella mia qualità di relatore, desidero innanzitutto ricordare che la proposta di legge, approvata all'unanimità dall'altro ramo del Parlamento, consente di risolvere l'annoso problema delle notificazioni che chi esercita la professione di avvocato conosce perfettamente per averlo vissuto sulla propria pelle in maniera patologica e destruente.

Tutti, inoltre, conosciamo la difficoltà di ottenere dagli ufficiali giudiziari una notifica immediata: da qui l'urgenza del provvedimento che consente la notificazione da parte degli avvocati e dei procuratori legali e che indubbiamente contribuirà a snellire alcune incombenze strumentali rispetto all'attività giudiziaria.

VINCENZO BINETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Chiedo alla Commissione una breve pausa di riflessione.

PRESIDENTE. Non ho niente in contrario, ma desidero ricordare ancora una volta – senza che ciò ovviamente in alcun modo rappresenti vincolo per la Commissione – che la proposta di legge è stata approvata dal Senato all'unanimità.

Sospendo comunque la seduta fino al termine di quella antimeridiana dell'Assemblea, dove è in corso la discussione sulle comunicazioni del Governo.

La seduta, sospesa alle 9,45, è ripresa alle 13,35.

Sui lavori della Commissione.

PRESIDENTE. Comunico di aver ricevuto dai deputati Alaimo, Cardinale, Abbate, Del Basso De Caro, Sorice, Vairo, Scarlato, D'Acquisto, Polizio e Martucci la richiesta della rimessione all'Assemblea del provvedimento concernente la responsabilità disciplinare dei magistrati, atto Camera n. 1748.

Trasmetterò subito tale richiesta alla Presidenza della Camera ai fini della nuova assegnazione del provvedimento in sede referente.

Si riprende la discussione della proposta di legge n. 3497.

PRESIDENTE. Proseguiamo nella discussione sulle linee generali.

GIULIO MACERATINI. L'approvazione definitiva del provvedimento al nostro esame è da tempo attesa dalla classe forense che, soprattutto a Roma, vive una situazione davvero drammatica, tale da far rischiare quotidiane risse. L'ufficio notifiche di Roma è sistemato in uno stabile di per sé non idoneo ed il personale, estremamente carente, alle 11 sospende l'accettazione degli atti; ciò fa sì

che dalla mattina alle cinque si creino delle file che ricordano i tempi di guerra.

L'approvazione di questa legge, oltre a consentire il superamento dello stato di paralisi in cui versa la giustizia civile, rappresenterebbe un segnale positivo per la classe forense che questo Parlamento, pur *in articulo mortis*, ha il dovere di dare.

La Commissione ha approvato ieri il provvedimento che consente anche agli avvocati ed ai procuratori di autenticare le firme. Ciò rappresenta bene la giusta tendenza all'autocertificazione: la proposta di legge in esame si innesta in questo filone perché consente agli avvocati di provvedere da soli alle diverse bisogne allorquando la macchina burocratica non è più in grado di farlo.

Non è un caso che i 156 consigli dell'ordine abbiano formalmente elevato proteste: la situazione attuale ha fatto dire al ministro che l'ufficio notifiche di Roma versa in una situazione « di tipo balcanico ». Per queste ragioni, ritengo che il Parlamento, approvando la legge, compirebbe un gesto ispirato alla buona coscienza: forse per una volta i destinatari ci saranno grati !

SALVATORE SENESE. La situazione alla quale ha fatto stamani riferimento il presidente ed ora il collega Maceratini è un dato di fatto. Il provvedimento in esame, però, a mio avviso contiene alcune disposizioni che in qualche modo eccedono le necessità cui si vorrebbe far fronte. Mi riferisco in particolare agli articoli 4, 5 e 6. Sin tanto che si stabilisce che l'avvocato o il procuratore legale possono effettuare la notifica attraverso il servizio postale, nel rispetto di tutte le prescrizioni, non si crea nessun problema. Diversi ne nascono invece nel momento in cui si prevede la notifica personale non delegabile. Chiedo allora all'onorevole Maceratini, che esercita la professione di avvocato, se è possibile immaginare che nelle grandi città un avvocato effettui personalmente la notifica. D'altra parte, esigenze di garanzia impongono che tale incombenza non sia delegabile ai collaboratori. Ciò mi fa dire che la disposizione in oggetto è del tutto inutile: sarebbe bastato inserire quella che consente la notifica a mezzo del servizio postale.

Desidero far notare, inoltre, che il provvedimento si muove su un sentiero abbastanza impervio: si tratta di mantenere ferme, nonostante il trasferimento di competenze, certe ineliminabili garanzie connesse alla funzione della notifica. L'articolo 11, proprio in nome di questa preoccupazione di garanzia, sancisce la nullità rilevabile d'ufficio, assoluta e non sanabile ogni qualvolta manchino i previsti requisiti. Tale garanzia introduce un elemento fortemente dissonante con la novella del codice di procedura civile che tende invece a circoscrivere i casi di nullità.

Mi chiedo: come deve essere trattata una notifica effettuata senza l'osservanza delle garanzie o delle procedure previste dalla norma in oggetto che però abbia sortito l'effetto della comparizione del convenuto ? In base alla disciplina generale sul processo civile questo sarebbe un caso di nullità della notificazione sanato dalla comparizione. Sulla base della disposizione molto drastica di cui all'articolo 11, ciò non sarebbe possibile in quanto è per l'appunto previsto che le notificazioni sono nulle e che la nullità è rilevabile d'ufficio, se mancano certi requisiti soggettivi ed oggettivi, se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti e, comunque, se vi è incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell'atto o sulla data della notifica.

GIULIO MACERATINI. Ritengo sia applicabile la sanatoria che nasce dalla comparizione della parte.

SALVATORE SENESE. Non credo sia scontato.

Quando si esaminano provvedimenti ad alto tasso di tecnicità, la fretta è cattiva consigliera. Personalmente, ritengo che anche il Senato si sia mosso con grande precipitazione; per semplifi-

care le cose, sarebbe bastato accogliere l'invito lì fatto dal relatore di stralciare gli articoli dal 4 al 6. Non vorrei che, per venire incontro ad una giustissima esigenza degli avvocati, introducessimo un ulteriore elemento di turbamento nel funzionamento della giustizia civile.

Altro problema è rappresentato dal regime delle spese. Come verranno liquidate le spese della notifica ? Rientreranno fra gli atti del procuratore e quindi saranno liquidate sulla base della tariffa professionale ?

GIULIO MACERATINI. Sulle competenze non si discute. Le spese non sono prese in considerazione, per cui quando il professionista decide di seguire questa strada, rinuncia a recuperarle.

NICOLA COLAIANNI. Neanche questo è scontato.

GIULIO MACERATINI. Entreranno a far parte di quel 10 per cento di spese generali.

SALVATORE SENESE. Come ho già detto, non contesto affatto l'esigenza sottostante al provvedimento. D'altra parte, è appena il caso di fare osservare che esso reca le firme di due senatori del gruppo del partito democratico della sinistra.

Il problema che non riesco a nascondermi è perciò quello di un modo di legiferare non corretto, sotto la spinta di oggettive gravi necessità. Ancora una volta vorrei far notare al Governo che tale modo di legiferare presenta l'elevato rischio che, nel tentare di risolverli, i problemi si aggravino ulteriormente. Invito quindi il sottosegretario Binetti a considerare tutto il possibile contenzioso che, nell'ambito del processo civile, potrebbe innestarsi in ragione dei dubbi che ho sollevato e che sono stati riconosciuti in qualche modo fondati.

Il presidente, insieme al collega Maceratini, sostiene che senza dubbio verrà applicata la norma generale. Questa è una tesi possibile, ma altrettanto lo è anche l'altra e cioè che, dinanzi ad una norma speciale che ha una formulazione drastica, la norma generale non si applichi affatto. Un domani, lo stesso avvocato Maceratini, di fronte ad una situazione in cui l'interesse del proprio assistito lo porti a sostenere la tesi opposta, leggittimamente lo farebbe. Non dimentichiamo, inoltre, che il contenzioso civile scaturisce anche da un certo nostro modo di legiferare. Regola aurea è che le norme di procedura, più che quelle sostanziali, devono essere le più chiare possibili.

Premesso tutto ciò, rilancio la palla al Governo rivolgendogli l'invito ad intervenire con un decreto legge. Una Camera ha già licenziato il provvedimento e questa all'unanimità ne riconosce l'indifferibilità e l'urgenza, facendo rilevare soltanto alcune sfasature tecniche: questo, se mai ce n'è uno, è proprio il caso in cui un decreto legge può proficuamente intervenire. Francamente, non mi sembra il caso di inserire nell'ordinamneto processuale – vale a dire nella vita di ogni giorno – questo ulteriore fattore di confusione. Spogliandomi da ogni collocazione di parte ed astraendo persino dal momento particolare, dalle preoccupazioni che ciascuno di noi in varia guisa può nutrire in ordine ad esso, non posso fare a meno di manifestare il mio disagio e di mettermi nei panni dell'operatore giudiziario. Non so, se così facendo, apportiamo davvero un sollievo alle disastrate condizioni dell'amministrazione giudiziaria o se invece, con le migliori intenzioni – delle quali pur tuttavia è lastricato l'inferno – non creiamo un ulteriore motivo di sbandamento del quale domani i colleghi che operano come avvocati, magistrati o cancellieri ci chiederanno conto.

Il problema delle leggine in *articulo mortis* è noto ed arcinoto: vorrei evitare che si estendesse anche alle norme processuali. A fronte di questa situazione, ribadisco l'invito al Governo ad emanare un decreto, dietro unanime spinta della Commissione ad una piccola operazione di « ripulitura » tecnica del testo. Altrimenti, non faremo altro che esprimere perplessità per poi dire *provideant*

consules: noi lanciamo questo ulteriore « frammento » di norma e poi succeda quel che succeda.

VINCENZO BINETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Mi sembra evidente che non solo il sottosegretario ma neanche il ministro può assumersi questa responsabilità, considerata la collegialità dell'azione di Governo, soprattutto in questa fase della legislatura.

NICOLA COLAIANNI. Non vorrei che venisse eccessivamente sottovalutato il sistema introdotto dagli articoli 4, 5 e 6 del provvedimento. Qualcuno potrebbe fare osservare che se gli avvocati vogliono sobbarcarsi questi oneri, facciano pure. Comprendo bene lo spirito di una tale possibile osservazione, ma devo far rilevare che quella in oggetto è una funzione di interesse pubblico dalla quale dipende l'eventuale instaurazione di una lite ed il giusto processo.

Tale complessa funzione, tramite le disposizioni dei citati articoli 4, 5 e 6, viene integralmente delegata agli avvocati i quali, se d'accordo tra di loro, possono ad esempio sanare qualsiasi superamento di termine. Francamente non credo che ciò possa essere consentito, tant'è che lo stesso articolo 6 stabilisce che il compimento di irregolarità ed abusi nell'esercizio di questa facoltà rappresenta grave illecito disciplinare. La proposta dunque parte dalla consapevolezza che effettivamente si sta conferendo un grosso potere, pubblico e di interesse generale, alle parti del processo le quali possono eventualmente utilizzarlo commettendo abusi.

A prescindere dall'ipotesi dell'illecito disciplinare che naturalmente è correlato agli abusi più vistosi che sicuramente daranno luogo ad una apposita giurisprudenza, il problema di fondo è che gli abusi potrebbero non emergere mai se le parti sono d'accordo tra loro. Il sistema ideato per evitare in via ordinaria tali abusi è quello della vidimazione dell'originale e della copia dell'atto da parte del consiglio dell'ordine. A prescindere dal fatto che anche in questo caso non viene detta neanche una parola sulle spese, mi chiedo se la semplice vidimazione da parte del consiglio dell'ordine sia sufficiente ad evitare, in via ordinaria, generale e preventiva, eventuali compiacenze tra le parti stesse.

Questo è indubbiamente un problema da non sottovalutare che si affianca a quello creato dalle disposizioni dell'articolo 11 nonché all'altro delle spese, che ha un suo peso. Penso, infatti, che bisognerebbe specificare – come d'altronde viene fatto in altre leggi – che l'esercizio della facoltà in questione non comporta spese per le parti.

Per queste ragioni ritengo che dovremmo comunque emendare il testo e rinviarlo al Senato. Se quest'ultimo ne avrà il tempo, il provvedimento potrebbe divenire legge. In caso contrario, il Governo non potrebbe non prendere atto dell'univocità di posizioni delle due Camere sugli elementi essenziali della disciplina, ferma restando la necessità di alcuni piccoli correttivi volti ad evitare gli inconvenienti sin qui sottolineati. Questa mi sembra la sola strada percorribile che ci evita di accettare un provvedimento carente soltanto perché pressati dall'urgenza dei tempi.

PRESIDENTE. Voi sapete meglio di me quale sia il destino della legislatura. Se domani il Governo è ancora in carica, il Senato potrebbe anche riuscire ad approvare il provvedimento.

ETTORE PAGANELLI. Se il Governo potesse assicurare l'emenazione di un apposito decreto, potremmo anche rinunciare ad approvare il provvedimento. Questa assicurazione però non c'è.

Desidero comunque fare osservare che, in ordine al rispetto delle norme, gli articoli 6 e 7 vanno collegati fra di loro. Il compimento di irregolarità costituisce illecito disciplinare: l'articolo 7 prevede che l'avvocato che ha pendenze in procedimenti disciplinari non può più procedere alle notificazioni. È evidente che

gli avvocati dovranno rigorosamente rispettare le norme per non incappare in questo divieto.

Da ultimo, desidero far rilevare che la norma prevalentemente applicata sarà quella di cui all'articolo 1, cioè la notificazione a mezzo posta.

GIULIO MACERATINI. Indubbiamente le perplessità sollevate dai colleghi hanno fondamento. Mi si consenta, proprio come avvocato, di dire che fondamento non ha invece questo clima di sospetto sulla categoria che per trent'anni ha tenuto in ordine i fascicoli nei tribunali civili, che sono a disposizione di tutti e dai quali non è mai mancato nulla. Questa è una verità che depone a favore della vituperata categoria degli avvocati. Sono invece mancati i fascicoli conservati dalla magistratura. Questo il collega Colaianni mi deve consentire di dirlo per memoria. Noi avvocati non abbiamo fatto mai sparire niente.

Desidero inoltre fare osservare che questa legge consente per la prima volta di mortificare gli abusi fiscali di cui sono stati accusari gli avvocati perché obbliga quelli che si avvalgono di questo sistema a tenere un registro cronologico, con vidimazione dei consigli dell'ordine, che verrà conservato negli studi a disposizione dell'ultimo brigadiere della Guardia di finanza.

Il provvedimento, dunque, introduce significative innovazioni. Non escludo neanch'io che, in ragione della fretta che ci governa, esso contenga qualche errore. Ciò sicuramente indurrà il futuro legislatore ad apportarvi delle modifiche, magari attraverso una norma di interpretazione autentica, oggi tanto di moda. Non mi sento, però, di ritardare l'approvazione di una legge – attesa da tutti gli avvocati e per altro non presentata dalla mia parte politica – in nome delle perplessità qui sollevate; né mi fido del Governo che oggi, e da cinquant'anni nel settore della giustizia, è in ben altre faccende affaccendato. D'altra parte, esso potrebbe non rilevare quell'urgenza da noi sottolineata perché la situazione è obiettivamente gravissima soltanto a Roma.

Aggiungo che, considerati gli aspetti positivi del provvedimento, non vedo perché noi ci si debba assumere la responsabilità di non approvarlo. I problemi prospettati potranno essere superati sia in sede di interpretazione dei magistrati, che creeranno una giurisprudenza per forza di cose cogente, sia con un eventuale nuovo intervento del Parlamento, così come è accaduto in tanti altri settori senza scandalo di nessuno.

PRESIDENTE. Nella mia qualità di relatore, desidero invitare i colleghi a tenere nel giusto conto quanto testé detto dall'onorevole Maceratini.

SALVATORE SENESE. Siccome il presidente mi ha invitato a prestare attenzione a quanto detto dal collega Maceratini – attenzione che io già doverosamente prestavo – converto questo invito in un altro ad interloquire su ciò che ho attentamente ascoltato. Chiedo perciò: qual è per l'avvocato l'utilità dell'articolo 4? A mio avviso, i problemi prospettati si risolverebbero facoltizzando l'avvocato ad eseguire la notificazione direttamente a mezzo servizio postale. L'avvocato ha proprio bisogno di una norma che lo autorizzi ad effettuare la notifica in mani proprie, mediante consegna a domicilio?

PRESIDENTE. Gli avvocati si incontrano tra loro per cui la notifica in questi casi avverrebbe davvero per via breve.

GIULIO MACERATINI. La disposizione nasce da una richiesta dei piccoli ordini ed ha una sua utilità.

SALVATORE SENESE. Se questa è la ragione, in essa risiede proprio la controindicazione. Senza parlare di sospetto, tutti sappiamo che nei piccoli centri gli avvocati, che stanno sempre insieme, arrivano facilmente a degli aggiustamenti del tipo « fai conto che questa notifica te l'ho data ieri ». *Dolus bonus*, nasce quella

consuetudine che tutti conosciamo. Non debbo certo ricordare al presidente un insegnamento della sua cultura, ma San Filippo Neri diceva: evitate le occasioni!

PRESIDENTE. Tanti altri sono gli sprechi ed i peccati da evitare. E non fare andare in ordine il mondo è un peccato, come diceva per l'appunto San Filippo Neri. Cerchiamo quindi di farlo andare in ordine almeno per il 90 per cento. Resterà la possibilità dell'abuso, pur sempre sanzionata dal provvedimento. Francamente, non mi sembra che ciò possa « guastare tutta l'insalata ».

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

VINCENZO BINETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Il Governo fa rilevare come in effetti la Commissione sia chiamata ad una valutazione conclusiva. Ci troviamo di fronte ad una legge che non è sicuramente la migliore possibile sotto il profilo tecnico. I rilievi mossi dall'onorevole Senese sono senz'altro da tenere in considerazione, ma non possiamo dimenticare che esiste una situazione molto grave, in particolare nell'ambito della gistizia civile, determinata anche dal modo in cui vengono effettuate le notifiche.

D'altronde, il tempo attuale non ci consente nessuno sbocco perché non vi è più la possibilità di rinviare la proposta di legge al Senato corredata da una serie di modifiche che, per altro, anche presso l'altro ramo del Parlamento erano state considerate opportune ma che poi erano state accantonate probabilmente per le stesse ragioni che oggi inducono noi ad una scelta necessitata.

Mi permetto di dire che le esigenze collegate alla necessità di accellerare i tempi della giustizia civile finiscono per prevalere sulle altre. Per questo motivo il Governo ritiene che occorra approvare il provvedimento così come trasmesso dal Senato.

PRESIDENTE. Non c'è bisogno che sottolinei l'attenzione che normalmente presto a quanto sostenuto dall'onorevole Senese, ma devo far rilevare che, tra quelli da lui formulati, il rilievo più significativo e che può dare qualche preoccupazione è quello riguardante l'articolo 11. Le perplessità che io nutro muovono forse da un pessimismo ancora più forte di quello del collega Senese: purtroppo la legislazione carente è un dato pressoché costante delle difficoltà incontrate dall'amministrazione della giustizia, come d'altronde abbiamo più volte rilevato nel corso di dibattiti più generali sullo stato della giustizia in Italia.

In merito alle disposizioni di cui all'articolo 4, infatti, penso di poter dire che il problema è solo degli avvocati che, accettando quest'incombenza, ben sapranno di andare incontro a certi disagi. Sarei quasi portato a dire: se vogliono questa nuova procededura, che ne assumano anche gli oneri ancorché gravosi. Le osservazioni in ordine alle spese mi sembrano pure superabili perché, ove qualcuno le eccepisse, deciderà la giurisprudenza. La questione comunque incide su interessi altri rispetto agli itinerari della giustizia, vale a dire che potrebbe concretarsi esclusivamente in una pretesa da parte dell'avvocato.

Il problema più importante è dunque quello comportato dall'articolo 11, cioè quello della nullità rilevata d'ufficio. Occorrerà dunque valutare se questo unico problema sostanziale rappresenti o no una dirimente. Mi sembra di ricordare, però, che la stessa espressione lì contenuta sia identica a quella riguardante le notificazioni che si facevano e si fanno per altra via. Pertanto, la sanatoria a seguito della comparizione del contenuto è sovrana.

Se l'onorevole Senese conviene con me che i rilievi da lui mossi sono esclusivamente quei tre e che non ne esistono altri più sostanziali, vorrei chiedergli se anche lui come me pensa che soltanto uno può incidere in maniera patologica, creando ulteriori ritardi e contenziosi.

Non dobbiamo dimenticare inoltre che, come diceva l'onorevole Paganelli, la disposizione prevalentemente applicata

sarà quella di cui all'articolo 1, né che la notifica fatta direttamente dagli avvocati consente notevoli risparmi. Ribadisco, comunque, che un'eventuale correzione delle disposizioni per inserire il richiamo al rimborso delle spese rappresenta oggi un intervento sproporzionato rispetto all'esigenza di approvare il provvedimento.

Concludendo, desidero ribadire che le sollecitazioni alla sua approvazione da parte dei consigli dell'ordine sono state espresse davvero all'unanimità.

Avverto che la I Commissione, in data 12 gennaio, ha espresso parere favorevole sulla proposta di legge.

Passiamo all'esame degli articoli.

Poiché agli articoli da 1 a 10 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

1. L'avvocato o il procuratore legale, munito di procura alle liti a norma dell'articolo 83 del codice di procedura civile e della autorizzazione del consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto a norma dell'articolo 7 della presente legge, può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, salvo che l'autorità giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente.

(È approvato).

ART. 2.

1. Per la notificazione di cui all'articolo 1 il notificante utilizza speciali buste e moduli per avvisi di ricevimento, di cui deve fornirsi a propria cura e spese, conformi al modello prestabilito dall'Amministrazione postale per la notifica a mezzo posta.

(È approvato).

ART. 3.

1. Il notificante di cui all'articolo 1 deve:

a) scrivere la relazione di notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto, facendo menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento;

b) presentare all'ufficio postale l'originale e la copia dell'atto da notificare; l'ufficio postale appone in calce agli stessi il timbro di vidimazione, inserendo quindi la copia, o le copie da notificare nelle buste di cui all'articolo 2, sulle quali il notificante ha preventivamente apposto le indicazioni del nome, cognome, residenza o dimora o domicilio del destinatario, con l'aggiunta di ogni particolarità idonea ad agevolarne la ricerca; sulle buste devono essere altresì apposti il numero del registro cronologico di cui all'articolo 8, la sottoscrizione ed il domicilio del notificante;

c) presentare contemporaneamente l'avviso di ricevimento compilato con le indicazioni richieste dal modello predisposto dall'Amministrazione postale, con l'aggiunta del numero di registro cronologico.

2. Per le notificazioni di atti effettuate prima dell'iscrizione a ruolo della causa o del deposito dell'atto introduttivo della procedura, l'avviso di ricevimento deve indicare come mittente la parte istante e il suo procuratore; per le notificazioni effettuate in corso di procedimento, l'avviso deve indicare anche l'ufficio giudiziario e, quando esiste, la sezione dello stesso.

3. Per il perfezionamento della notificazione e per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano, per quanto possibile, gli articoli 4 e seguenti della legge 20 novembre 1982, n. 890.

(È approvato).

ART. 4.

1. L'avvocato o il procuratore legale, munito della procura e dell'autorizza-

zione di cui all'articolo 1, può eseguire notificazioni in materia civile, amministrativa e stragiudiziale, direttamente, mediante consegna di copia dell'atto nel domicilio del destinatario, nel caso in cui il destinatario sia altro avvocato o procuratore legale, che abbia la qualità di domiciliatario di una parte e che sia iscritto nello stesso albo del notificante.

2. Nel caso di cui al comma 1, l'originale e la copia dell'atto devono essere previamente vidimati e datati dal consiglio dell'ordine nel cui albo entrambi sono iscritti.

(È approvato).

ART. 5.

1. Nella notificazione di cui all'articolo 4 l'atto deve essere consegnato nelle mani proprie del destinatario.

2. Se la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario, l'atto è consegnato, nel domicilio risultante al consiglio dell'ordine in cui il destinatario è iscritto, a persona addetta allo studio ovvero al servizio del destinatario.

3. In entrambi i casi di cui ai commi 1 e 2 l'originale e la copia dell'atto notificato nonché il registro cronologico di cui all'articolo 8 sono sottoscritti dalla persona alla quale l'atto è consegnato e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi i documenti summenzionati, dalla specificazione delle generalità e della qualità rivestita dal consegnatario.

(È approvato).

ART. 6.

1. L'avvocato o il procuratore legale, che compila la relazione di cui all'articolo 3 o le annotazioni di cui all'articolo 5, è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto.

2. Il compimento di irregolarità o abusi nell'esercizio delle facoltà previste dalla presente legge costituisce grave illecito disciplinare, indipendentemente dalla responsabilità prevista da altre norme.

(È approvato).

ART. 7.

1. L'avvocato o il procuratore legale, che intende avvalersi delle facoltà previste dalla presente legge, deve essere previamente autorizzato dal consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto; tale autorizzazione potrà essere concessa esclusivamente agli avvocati o procuratori legali che non abbiano procedimenti disciplinari pendenti e che non abbiano riportato la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale o altra più grave sanzione e dovrà essere prontamente revocata in caso di irrogazione delle dette sanzioni ovvero, anche indipendentemente dall'applicazione di sanzioni disciplinari, in tutti i casi in cui il consiglio dell'ordine, anche in via cautelare, ritenga motivatamente inopportuna la prosecuzione dell'esercizio delle facoltà previste dalla presente legge.

2. Il provvedimento di rigetto o di revoca, emesso in camera di consiglio dopo aver sentito il professionista, è impugnabile davanti al Consiglio nazionale forense nel termine di dieci giorni solo per motivi di legittimità ed è immediatamente esecutivo, indipendentemente dalla sua eventuale impugnazione.

3. In caso di revoca dell'autorizzazione, l'avvocato o il procuratore legale consegna al consiglio dell'ordine il registro di cui all'articolo 8, sul quale vengono annotati il provvedimento di revoca e l'eventuale annullamento del medesimo.

4. I provvedimenti del consiglio dell'ordine adottati ai sensi della presente legge sono resi pubblici nei modi più ampi.

(È approvato).

ART. 8.

1. L'avvocato o il procuratore legale, che intende avvalersi delle facoltà previ-

ste dalla presente legge, deve munirsi di un apposito registro cronologico, il cui modello è stabilito con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il parere del Consiglio nazionale forense.

2. La validità del registro di cui al comma 1 è subordinata alla previa numerazione e vidimazione, in ogni mezzo foglio, da parte del presidente del consiglio dell'ordine nel cui albo il notificante è iscritto, o da un consigliere all'uopo delegato, previa l'autorizzazione di cui all'articolo 7.

3. Ogni notificazione eseguita ai sensi della presente legge è annotata dal notificante, giornalmente, sul registro cronologico, insieme alle eventuali annotazioni previste dagli articoli precedenti.

4. Il registro cronologico di cui al comma 1 può essere costituito da moduli continui vidimati uso *computer*.

(È approvato).

ART. 9.

1. Nei casi in cui il cancelliere deve prendere nota sull'originale del provvedimento dell'avvenuta notificazione di un atto di opposizione o di impugnazione, ai sensi dell'articolo 645 del codice di procedura civile e dell'articolo 123 delle disposizioni per l'attuazione, transitorie e di coordinamento del codice di procedura civile, il notificante provvede, contestualmente alla notifica, a depositare copia dell'atto notificato presso il cancelliere del giudice che ha pronunciato il provvedimento.

(È approvato).

ART. 10.

1. Agli atti notificati ai sensi della presente legge è apposta, al momento dell'esibizione o del deposito nella relativa procedura, apposita marca, il cui modello e importo sono stabiliti con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

2. Per le violazioni della disposizione di cui al comma 1 si applicano le sanzioni previste per l'imposta di bollo, con le stesse modalità e procedure, in quanto applicabili.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 11.

1. Le notificazioni di cui alla presente legge sono nulle e la nullità è rilevabile d'ufficio, se mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi ivi previsti, se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti e, comunque, se vi è incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell'atto o sulla data della notifica.

È stato presentato il seguente emendamento:

All'articolo 11 aggiungere il seguente comma:

2. Si applica in ogni caso il comma 3 dell'articolo 156 del codice di procedura civile.

11. 1.

Senese.

È stato altresì presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*.

1. L'esercizio della facoltà di cui alla presente legge comporta il rimborso delle spese effettivamente sostenute nonchè la corresponsione dei diritti previsti dalla tariffa forense per le notificazioni richieste tramite ufficiale giudiziario.

11. 01.

Colaianni.

Nella mia qualità di relatore mi dichiaro contrario all'emendamento Senese 11.1. Anche se lo considero comunque importante ed utile, a mio avviso è però

implicito che in ogni caso si applichi il comma 3 dell'articolo 156 del codice di procedura civile, che è norma generale che non può essere viziata da una legge, ancorché speciale, anche se non credo che quella in oggetto lo sia. Ove ve ne fosse bisogno, potremmo davvero chiedere al Governo di emanare un decreto *ad hoc*. Ritengo però sia sufficiente una piccola esegesi delle disposizioni di cui alla proposta di legge ed al citato articolo 156.

Concludendo ribadisco la volontà del relatore di portare a compimento questo itinerario legislativo. D'altronde credo di essermi sempre adeguato alla volontà della Commissione – anche se a volte senza riconoscimento alcuno – conciliandola con la necessità di approvare una certa legge.

VINCENZO BINETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo si rimette alla Commissione per l'emendamento Senese 11.1.

ALFONSO PECORARO SCANIO. Invito l'onorevole Senese a ritirare il suo emendamento.

PRESIDENTE. Se la « clemenza » dell'onorevole Senese, appagato non dalla mia dichiarazione ma dall'interpretazione (che possiamo fare nostra) secondo cui l'articolo 156 è norma prevalente, fosse tale e tanta, potrebbe certo ritirare questo emendamento.

SALVATORE SENESE. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 11.

(È approvato).

Sono contrario all'articolo aggiuntivo Colaianni 11.01. Pur apprezzandone il contenuto, rilevo che la sua approvazione metterebbe a repentaglio quella del provvedimento, rendendo necessaria una nuova lettura da parte del Senato.

VINCENZO BINETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Colaianni 11.01, non accettato dal relatore e per il quale il Governo si è rimesso alla Commissione.

(È respinto).

Poiché agli articoli 12 e 13, ultimo del provvedimento, non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura:

ART. 12.

1. I decreti del Ministro di grazia e giustizia previsti agli articoli 8 e 10 sono emanati entro novanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge.

(È approvato).

ART. 13.

1. La presente legge entra in vigore il 1° luglio 1994, fatta eccezione per le disposizioni di cui all'articolo 12.

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

SALVATORE SENESE. Annuncio l'astensione del gruppo del PDS per le ragioni già ampiamente delucidate nel corso della discussione.

ALFONSO PECORARO SCANIO. Voterò a favore del provvedimento perché, nonostante condivida alcune delle perplessità qui prospettate, ritengo che esso possa concretamente favorire lo snellimento del lavoro degli avvocati. D'altronde, una sua pur auspicabile modifica non sembra al momento opportuna perché il rischio dell'imminente scioglimento delle Camere comporterebbe un rinvio della sua approvazione per un periodo di tempo non quantificabile.

GIULIO MACERATINI. Anche il gruppo dell' MSI-destra nazionale voterà a favore del provvedimento. Faccio pre-

sente, comunque, che le perplessità dei colleghi sono attenuate dal fatto che la legge entrerà in vigore il 1° luglio 1994, vale a dire nello stesso momento in cui entrerà in vigore la riforma del codice di procedura civile e quella del giudice di pace. Il legislatore, ove occorra, avrà dunque tempo per intervenire.

ETTORE PAGANELLI. Il gruppo della democrazia cristiana voterà a favore del provvedimento.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà subito votata per appello nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale sulla proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge senatori Fabj Ramous e Masiello: « Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e i procuratori legali » *(Approvata dal Senato)* (3497):

Presenti	26
Votanti	21
Astenuti	5
Maggioranza	11
Hanno votato *sì*	21
Hanno votato *no*	0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Abbate, Alaimo, Anedda, Cardinale, Casini Carlo, D'Acquisto, D'Alia, Diana, Galasso Alfredo, Gargani, Gaspari, Maceratini, Margutti, Paganelli, Pecoraro Scanio, Polidoro, Polizio, Scarlato, Sorice, Trantino e Vairo.

Si sono astenuti:

Colaianni, De Simone, Finocchiaro Fidelbo, Imposimato e Senese.

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme per accelerare lo svolgimento dei concorsi nella magistratura ordinaria (2578).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme per accelerare lo svolgimento dei concorsi nella magistratura ordinaria ».

Ricordo che nella seduta del 3 agosto 1993 si era passati all'esame dell'articolo 1 e degli emendamenti ad esso riferiti e che tale discussione era proseguita nella seduta del 5 agosto.

Successivamente, a seguito di approfondimenti informali avuti con il Governo, il deputato Colaianni ha presentato alcuni nuovi emendamenti, sostitutivi di altri da lui stesso presentati che la Commissione, nella seduta dell'11 gennaio scorso ha deliberato di trasmettere alle competenti Commissioni per i prescritti pareri.

Il complesso degli emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 1 risulta così del seguente tenore:

All'articolo 1, comma 1, dopo le parole il concorso ha luogo *aggiungere le seguenti,* limitatamente alla prova preselettiva, nelle sedi di distretto e, per le prove scritte e orali.

1. 1.

Colaianni, Senese, Finocchiaro Fidelbo, Angius, Correnti, Cesetti, De Simone, Imposimato.

All'articolo 1, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, può essere

disposto l'espletamento delle prove di preselezione su base distrettuale o interdistrettuale.

1. 2.

Colaianni.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente

ART. 1-*bis*.

1. L'articolo 123 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è così sostituito:

« ART. 123. — *(Concorso per uditore giudiziario)*. – La nomina ad uditore giudiziario si consegue mediante un concorso per esame.

L'esame consiste in una prova di preselezione ed in prove scritte ed orali.

La prova di preselezione è anonima ed è eseguita con strumenti informatici e con assegnazione ai candidati di domande multiple prefissate.

La prova di preselezione è unica per ciascun candidato e verte sulle materie oggetto delle prove scritte. I quesiti, in numero uguale per ciascun candidato, sono circoscritti a dati normativi con esclusione di argomenti dottrinali e giurisprudenziali, e devono essere formulati in modo da assicurare parità di trattamento per i candidati.

Le modalità di svolgimento della prova sono stabilite con regolamento emanato dal Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, ai sensi dell'articolo 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195.

Dalla prova di preselezione sono esonerati coloro che hanno conseguito l'idoneità in uno degli ultimi tre concorsi espletati in precedenza.

La prova scritta verte su ciascuna delle seguenti materie e gruppi di materie:

1) diritto civile;

2) diritto penale;

3) diritto amministrativo.

Ciascuna prova può contenere riferimenti al diritto costituzionale e quella di diritto civile anche al diritto romano.

La prova orale verte su ciascuna delle seguenti materie o gruppi di materie:

1) diritto costituzionale e diritto ecclesiastico;

2) diritto civile e romano;

3) procedura civile;

4) diritto penale;

5) procedura penale;

6) diritto amministrativo;

7) diritto internazionale e comunitario ed elementi di informatica.

Sono ammessi alle prove scritte i candidati che conseguono l'idoneità alla prova preselettiva.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che ottengono non meno di 12/20 dei punti in ciascuna prova scritta.

Conseguono l'idoneità coloro che ottengono una votazione complessiva non inferiore a 98 punti, e non meno di 6/10 in ciascuna prova orale.

Non sono ammesse frazioni di punto ».

1. 02.

Colaianni, Senese, Finocchiaro Fidelbo, Angius, Correnti, Cesetti, De Simone, Imposimato.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*.

1. L'articolo 123 regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è così sostituito:

« La nomina ad uditore giudiziario si consegue mediante un concorso per esame.

L'esame consiste in una prova preselettiva, scritta e anonima, stabilita con regolamento emanato dal Ministro di

grazia e giustizia d'intesa con il Consiglio Superiore della Magistratura, nonché:

a) in una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie:

1) diritto civile;

2) dirtto penale;

3) diritto amministrativo;

ciascuna prova può contenere riferimenti al diritto costituzionale e quella di diritto civile anche al diritto romano;

b) in una prova orale su ciascuna delle seguenti materie o gruppi di materie:

1) diritto costituzionale e diritto ecclesiastico;

2) diritto civile e romano;

3) procedura civile;

4) diritto penale;

5) procedura penale;

6) diritto amministrativo;

7) diritto internazionale e comunitario ed elementi di informatica.

Sono ammessi alle prove scritte i candidati che conseguono l'idoneità alla prova preselettiva.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che ottengono non meno di 12/20 dei punti in ciascuna prova scritta.

Conseguono l'idoneità coloro che ottengono una votazione complessiva non inferiore a 98 punti, e non meno di 6/10 in ciascuna prova orale.

Non sono ammesse frazioni di punto ».

1. 01.

Colaianni, Senese, Finocchiaro Fidelbo, Angius, Correnti, Cesetti, De Simone, Imposimato.

*Dopo l'articolo 1-*bis, *aggiungere il seguente:*

ART. 1-*ter.*

1. Dopo l'articolo 123 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 è inserito il seguente:

« ART. 123-*bis* – *(Commissione per l'archivio informatico dei quesiti).* — 1. Presso il Ministero di grazia e giustizia è costituita la Commissione permanente per la gestione e l'aggiornamento dell'archivio informatico dei quesiti da assegnare nella prova di preselezione di cui all'articolo 123. La Commissione è formata da due componenti del Consiglio superiore della Magistratura, da un magistrato addetto al Ministero di grazia e giustizia particolarmente esperto nelle materie informatiche, e da due magistrati designati dal Consiglio superiore della magistratura particolarmente esperti nelle materie informatiche che durano in carica quattro anni. La Cormmissione è presieduta dal Direttore generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali del Ministero di grazia e giustizia. La partecipazione alla Commissione non comporta alcuna indennità o retribuzione a carico dello Stato.

2. I contenuti dell'archivio informatico dei quesiti non sono segreti.

3. Per la costituzione dell'archivio informatico di cui ai commi 1 e 2, la Commissione permanente è autorizzata, per la durata di un anno, ad avvalersi della collaborazione di magistrati, fino ad un massimo di trenta, per la formulazione dei quesiti ».

1. 03.

Colaianni.

*Dopo l'articolo 1-*ter *aggiungere il seguente:*

ART. 1-*quater.*

1. All'articolo 126 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 dopo il primo comma è inserito il seguente:

« Agli effetti di cui al primo comma non si considera inidoneità il mancato superamento delle prove selettive ».

2. Al terzo comma, dopo le parole: « L'espulsione del candidato » sono inserite le seguenti: « durante la prova selettiva e ».

1. 04.

Colaianni.

Avverto che la I Commissione, in data 12 gennaio, ha espresso parere favorevole sugli emendamenti da ultimo trasmessi e che la V Commissione, in pari data, ha pure espresso parere favorevole sull'emendamento 1.2 e sugli articoli aggiuntivi 1.01, 1.04 e 2.01 e parere contrario sull'articolo aggiuntivo 1.03 in quanto recante nuovi oneri non quantificati e privi di copertura.

Prego l'onorevole Colaianni di sostituirsi al relatore, onorevole Diana, che è stato costretto ad assentarsi.

NICOLA COLAIANNI, *Relatore f.f.*. Ho riformulato gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi in precedenza presentati principalmente sulla base di alcune notazioni tecniche fatte dagli uffici del ministero. Raccomando quindi l'approvazione del mio emendamento 1.2 e dell'articolo aggiuntivo 1.02 che sostituiscono rispettivamente l'emendamento 1.1 e l'articolo aggiuntivo 1.01 che sono quindi da noi ritirati.

La prima parte dell'articolo aggiuntivo 1.02 si riferisce al contenuto della prova di selezione e la seconda parte al contenuto delle prove scritta e orale del concorso per uditore giudiziario. In particolare, con tale modificazione si conferisce la facoltà di inserire nelle prove di diritto civile riferimenti anche al diritto romano, risolvendo un problema, tipico dei concorsi di magistratura, che aveva dato luogo ad aspre polemiche.

A proposito dell'articolo aggiuntivo 1.03, concernente la commissione per l'archivio informatico dei quesiti delle prove di preselezione, non comprendo le ragioni del parere contrario della Commissione bilancio secondo la quale esso recherebbe nuovi oneri non quantificati e privi di copertura. Va invece sottolineato che nella modificazione proposta si dice esplicitamente che « la partecipazione alla Commissione non comporta alcuna indennità o retribuzione a carico dello Stato ». Invito pertanto il presidente a far celeremente rilevare ai colleghi della Commissione bilancio che in questa disposizione non si prevede alcun onere ulteriore rispetto a quelli già spettanti ai funzionari che fanno parte di tali commissioni.

PRESIDENTE. Posso senz'altro andare di persona a spiegare i motivi per cui la nostra Commissione insiste su tale modifica; corriamo però il rischio di non fare in tempo ad approvare il provvedimento, vista la situazione politica generale che si è determinata.

NICOLA COLAIANNI, *Relatore f.f.* Il mio articolo aggiuntivo 1.04 non è altro che una norma di coordinamento. Esso si limita infatti a prendere atto dell'inserimento delle prove selettive e conseguentemente stabilisce che non si considera inidoneità il mancato superamento delle prove selettive e che l'espulsione del candidato può avvenire anche durante la prova selettiva.

VINCENZO BINETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo esprime parere favorevole sull'emendamento Colaianni 1.2 e sugli articoli aggiuntivi Colaianni 1.02 e 1.04.

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento Colaianni 1.1. è stato ritirato. Pongo in votazione l'emendamento Colaianni 1.2, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Ricordo che l'articolo aggiuntivo Colaianni 1.01 è stato ritirato.

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Colaianni 1.02, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Colaianni 1.03.

NICOLA COLAIANNI, *Relatore f.f.*. Ritiro l'articolo aggiuntivo 1.03 per non ritardare l'approvazione del provvedi-

mento. Desidero comunque ribadire le mie perplessità sul parere contrario espresso dalla Commissione bilancio. Ritengo che in ogni caso il ministero, anche senza disporre di una norma specifica in questo senso, non potrà non comporre una commissione per l'archivio informatico dei quesiti.

PRESIDENTE. Sta bene onorevole Colaianni.

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Colaianni 1.04, accettato dal Governo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

1. All'articolo 127 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Qualora il Consiglio superiore della magistratura intenda esercitare la facoltà di cui al terzo comma, la relativa delibera deve essere adottata entro due mesi dalla pubblicazione dei risultati degli scritti ai sensi dell'articolo 13 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860 ».

È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Modifica all'articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12).

1. Nell'articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, le parole « quattro anni » sono sostituite dalle parole « due anni »; il periodo da « il termine è ridotto » sino alla fine, è abrogato.

2. 01.

Paganelli.

Pongo in votazione l'articolo 2.

(È approvato).

ETTORE PAGANELLI. Raccomando l'approvazione del mio articolo aggiuntivo 2.01 volto a ripristinare il termine di due anni rispetto ai quattro previsti nel testo attuale dell'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario. Tale termine, infatti, in alcuni uffici giudiziari ha condotto a situazione insostenibili.

NICOLA COLAIANNI, *Relatore f.f.*. Sono contrario all'articolo aggiuntivo Paganelli 2.01. La questione in oggetto è il termine di legittimazione ai tramutamenti da parte dei magistrati, che inizialmente era di due anni e che recentemente è stato elevato a quattro a causa dell'eccessivo *tourbillon* che si crea negli uffici giudiziari e della considerazione che un magistrato nel giro di due anni, specie se all'inizio della carriera, non ha il tempo di capire bene quale sia la situazione dell'ufficio. Quello di quattro anni sembra dunque il termine minimo indispensabile per garantire l'efficienza degli uffici giudiziari. Credo pertanto che, in mancanza di inconvenienti verificatisi nel lasso di circa un anno di efficacia della norma, non si possa nuovamente modificare il termine in questione.

PRESIDENTE. Una buona mediazione sarebbe quella di prevedere un termine di tre anni.

NICOLA COLAIANNI, *Relatore f.f.* Conosco bene la situazione: i problemi cui accennava il collega Paganelli sono ormai superati. Nella prima applicazione di questa norma si è verificato, specialmente a livello di uffici direttivi, che magistrati i quali aspiravano ad un determinato incarico, avendo maturato la legittimazione biennale, si sono trovati improvvisamente scavalcati da altri magistrati meno anziani, ed in certi casi anche con meno titoli o con minori attitudini specifiche, perché non avevano fatto domanda di tramutamento negli anni precedenti. Ripeto però che questi problemi, indubbiamente creatisi in fare di prima applicazione della norma, oggi sono completamente superati.

È indubbio che i magistrati che da questa norma hanno subito un danno non potranno esserne in alcun modo ristorati. Viceversa, essendo ormai la norma a regime ed essendo entrata a far parte della mentalità del magistrato, è ovvio che attualmente non ci sono persone che possano risentire del danno di un raddoppio della legittimazione per quanto riguarda gli uffici direttivi e gli stessi tramutamenti. Di questa norma credo vada apprezzato soprattutto il lato positivo, che è quello di evitare che, dopo appena un biennio di permanenza in un ufficio il magistrato possa chiedere il tramutamento ad altro ufficio. La norma va dunque salvaguardata perché conferisce efficienza agli uffici giudiziari e rappresenta un ottimo strumento ai fini del contrasto alla criminalità organizzata, soprattutto nelle zone maggiormente colpite quali la Sicilia, la Calabria, la Puglia e la Campania.

PRESIDENTE. Sulla base dell'esperienza che ho maturato attraverso contatti con magistrati ed esponenti del ministero, credo di poter affermare che il periodo di quattro anni è quasi insopportabile. È un periodo enorme che, piuttosto che dinamizzarla, anchilosa la magistratura e finisce per trasformarsi in un boomerang.

Questa valutazione è ampiamente diffusa: non so se ad essa abbia accennato ieri il procuratore generale Sgroj, ma certamente sarà oggetto di lamentele nel corso delle diverese inaugurazioni dell'anno giudiziario.

Invito pertanto l'onorevole Paganelli a riformulare il proprio articolo aggiuntivo nel senso di prevedere un periodo di tre anni a mio avviso sufficiente a fugare le preoccupazioni dell'onorevole Colaianni e a soddisfare le esigenze dei magistrati.

VINCENZO BINETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo ritiene che bisognerebbe rivedere tanto il termine della legittimazione a concorrere, quanto quello finale di due anni. La revisione contemporanea dei due termini conferirebbe completezza all'intervento legislativo. Una soluzione diversa, invece, imporrebbe il rinvio della modifica in questione ad un provvedimento organico di riforma della materia. Il Governo esprime, quindi, parere contrario all'articolo aggiuntivo Paganelli 2.01.

ALFREDO GALASSO. Mi sembra ragionevole la considerazione svolta dal rappresentante del Governo, perché questa modifica determina la rottura di un meccanismo consolidato.

NICOLA COLAIANNI, *Relatore f.f.* Invito il collega Paganelli a ritirare il suo articolo aggiuntivo per trasformarlo eventualmente in un ordine del giorno che impegni il Governo a rivedere l'intera materia, anche in relazione all'altro termine evocato poc'anzi.

PRESIDENTE. Propongo di accantonare per il momento l'esame dell'articolo aggiuntivo Paganelli 2.01.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

1. A ciascuno dei componenti o segretari della commissione esaminatrice del concorso per uditore giudiziario viene corrisposto un gettone di presenza di lire 25.000 per la partecipazione ad ogni singola seduta, salvo quanto previsto nel comma 5.

2. A ciascun componente o segretario della commissione esaminatrice del concorso per uditore giudiziario, nonché al personale di vigilanza, spetta un compenso giornaliero, per ogni giorno di presenza nelle aule in cui si svolgono le procedure di identificazione e consegna dei codici nonché le prove scritte, in ragione di lire 40.000 per i componenti o segretari della commissione e di lire 25.000 per il personale di vigilanza. Non

competono per tali giorni i gettoni di presenza di cui al comma 1.

3. A ciascun componente della commissione esaminatrice del concorso per uditore giudiziario è corrisposto un compenso di lire 1.500 per ogni elaborato scritto esaminato; il compenso per il presidente ammonta a lire 2.000.

4. Per le prove orali è corrisposto a ciascun componente un compenso di lire 3.000 per ogni concorrente che abbia sostenuto la prova; il compenso per il presidente ammonta a lire 3.500.

5. La corresponsione dei compensi di cui ai commi 3 e 4 esclude che per le medesime sedute venga corrisposto il gettone di presenza.

6. Al magistrato segretario della commissione esaminatrice compete lo stesso trattamento economico previsto per i componenti. Se sono nominati più segretari, detto trattamento compete a ciascuno di essi per le sole sedute nelle quali hanno svolto le funzioni.

7. Se la commissione utilizza, per concludere i lavori, un tempo ed un numero di sedute superiori a quelli indicati nella tabella A, allegata alla presente legge, l'importo complessivo dei compensi di cui ai commi 3 e 4, nonché di quello previsto dall'articolo 5, è ridotto alla metà.

Do altresì lettura dell'allegata tabella A:

TABELLA A.
(v. articolo 3).

DETERMINAZIONE DELLA DURATA DELLE PROVE DI ESAME

Numero candidati	Numero giorni	Numero sedute
fino a 500	120	110
fino a 1.000	200	200
fino a 1.500	260	300
fino a 2.000	300	360
fino a 2.500	340	440
oltre 2.500	340 + (13 giorni × 100 candidati)	440 + (18 sedute × 100 candidati)

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 3, comma 1, la cifra 25.000 *è sostituita da* 50.000.

All'articolo 3, comma 2, la cifra 40.000 *è sostituita da* 80.000.

All'articolo 3, comma 3, le cifre 1.500 *e* 2.000 *sono sostituite rispettivamente da* 3.000 *e* 4.000.

All'articolo 3, comma 4, le cifre 3.000 *e* 3.500 *sono sostituite rispettivamente da* 6.000 *e* 7.000.

3. 1.

Colaianni, Senese, Finocchiaro Fidelbo, Angius, Correnti, Cesetti, De Simone, Imposimato.

All'articolo 3, comma 3, aggiungere in fine Per ogni elaborato delle prove preselettive il compenso è ridotto ad un quarto.

3. 2.

Colaianni, Senese, Finocchiaro Fidelbo, Arigius, Correnti, Cesetti, De Simone, Imposimato.

All'articolo 3, sopprimere il comma 6.

3. 3.

Colaianni, Senese, Finocchiaro Fidelbo, Angius, Correnti, Cesetti, De Simone, Imposimato.

NICOLA COLAIANNI, *Relatore f.f.* Raccomando l'approvazione dei miei emendamenti 3.1, 3.2 e 3.3 con i quali propongo l'introduzione di norme attinenti alla retribuzione dei commissari e che comportano un onore finanziario estremamente ridotto. Ricordo che su di essi la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole.

VINCENZO BINETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Esprimo parere favorevole sugli emendamenti presentati all'articolo 3.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Colaianni 3.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Colaianni 3.2, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Colaianni 3.3, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3 con l'allegata tabella A e con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 4.

1. Ai componenti della commissione è corrisposto, entro sessanta giorni dalla pubblicazione dei risultati delle prove scritte, un anticipo nella misura dell'80 per cento sui compensi dovuti ai sensi del comma 3 dell'articolo 3.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

1. Ai docenti universitari componenti della commissione che svolgono attività professionale e che sono titolari di partita IVA spetta, al termine del concorso, un'indennità compensativa di lire 8 milioni, ridotta al 50 per cento in caso di cessazione anticipata dall'incarico, purché questo abbia avuto comunque durata non inferiore a 150 giorni.

È stato presentato il seguente emendamento:

All'articolo 5, cifra 8 milioni è sostituita da 20 milioni.

5. 1.

Colaianni, Senese, Finocchiaro Fidelbo, Angius, Correnti, Cesetti, De Simone, Imposimato.

NICOLA COLAIANNI, *Relatore f.f.* Raccomando l'approvazione del mio emendamento 5.1.

VINCENZO BINETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Il Governo esprime parere favorevole su tale emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Colaianni 5.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché agli articoli 6, 7 e 8 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 6.

1. Il trattamento di missione compete esclusivamente ai componenti della commissione che non risiedono o non hanno la loro ordinaria sede di servizio nella città dove si svolge il concorso.

(È approvato).

ART. 7.

1. L'articolo 12 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« ART. 12. — *(Assunzioni e promozioni dei magistrati per concorso).* — 1. Il Consiglio superiore della magistratura provvede alle assunzioni in magistratura ed alle promozioni dei magistrati secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, avvalendosi di commissioni da esso nominate.

2. La commissione esaminatrice del concorso per uditore giudiziario, compiuti i lavori, forma la graduatoria che viene trasmessa immediatamente per l'approvazione al Consiglio superiore della magistratura con le eventuali osservazioni del Ministro. Il Consiglio, esaminati gli atti, approva la graduatoria entro trenta giorni dalla ricezione. La graduatoria è pubblicata senza ritardo nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia e dalla pubblicazione decorre il termine di trenta giorni entro il quale gli interessati possono proporre reclamo. Gli eventuali provvedimenti di rettifica sono adottati entro il successivo termine di trenta giorni.

3. Nel caso in cui il numero degli idonei sia superiore a quello dei posti messi a concorso, eventualmente aumentati di un decimo, la graduatoria formata dalla commissione è pubblicata prima della trasmissione al Consiglio superiore della magistratura per l'approvazione. Dalla pubblicazione decorre il termine di trenta giorni entro il quale il Ministro e gli interessati possono proporre reclamo. Nei successivi trenta giorni il Consiglio superiore provvede sui reclami ed approva la graduatoria anche modificandola ».

(È approvato).

ART. 8.

1. La commissione esaminatrice, durante l'esame delle prove scritte ed orali, articola i suoi lavori, salvo assoluta impossibilità di composizione della commissione stessa, in ragione di dieci sedute la settimana, delle quali cinque antimeridiane e cinque pomeridiane.

2. I componenti della commissione fruiscono del congedo ordinario nel periodo compreso tra la pubblicazione dei risultati delle prove scritte e l'inizio delle prove orali. L'eventuale residuo periodo di congedo ordinario può essere goduto durante lo svolgimento della procedura concorsuale, purché sia assicurata la continuità dei lavori della commissione, secondo le modalità stabilite dal comma 1.

3. La mancata partecipazione, anche se giustificata, di un componente a due sedute della commissione, qualora ciò abbia causato il rinvio delle sedute stesse, costituisce motivo sufficiente per la revoca della nomina da parte del Consiglio superiore della magistratura.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 9.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 125 dell'ordinamento giudiziario, appro-

vato con regio-decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 1, di cui al quarto comma dell'articolo 127 del citato ordinamento giudiziario, approvato con regio-decreto n. 12 del 1941, introdotto dall'articolo 2, e di cui all'articolo 3 si applicano ai concorsi banditi ed in corso di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. È abrogato il quinto comma dell'articolo 12 del regio-decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, come da ultimo sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1965, n. 617.

È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente

ART. 9-*bis*.

1. Il Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto da emanare, ai sensi dell'articolo 17 comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina le caratteristiche ed il contenuto dell'archivio delle domande, i metodi di assegnazione delle domande a ciascun candidato, il conferimento dei punteggi, le caratteristiche dei sistemi operativi e dei relativi elaborati e quant'altro attinenti all'esecuzione della prova di preselezione ed alla conservazione, gestione ed aggiornamento del sistema.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 1-*bis* e 1-*ter* entrano in vigore dopo centottanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del regolamento previsto dall'articolo 1-*bis* e non si applicano ai concorsi in precedenza banditi.

9. 01.

Colaianni.

Pongo in votazione l'articolo 9.
(È approvato).

NICOLA COLAIANNI, *Relatore f.f.*. Le disposizioni di cui al mio articolo aggiuntivo 9.01 sono compatibili con il contenuto dell'articolo 9 in quanto si tratta di due diverse norme transitorie. Quest'ultimo, infatti, prevede l'immediata entrata in vigore delle norme in oggetto, il che significa, ad esempio, che i nuovi compensi per i commissari d'esame saranno immediatamente liquidabili dal giorno di entrata in vigore della legge, anche se il concorso è stato bandito in precedenza. Questo mi sembra un dovuto atto di giustizia.

Le disposizioni di cui all'articolo aggiuntivo 9.01 riguardano l'entrata in vigore delle norme aggiuntive sulla prova preselettiva: per le quali viene stabilito un termine differito di entrata in vigore. Raccomando pertanto l'approvazione sia dell'articolo 9 nella sua formulazione originaria, sia dell'articolo aggiuntivo 9.01.

VINCENZO BINETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* Il Governo si rimette alla Commissione per l'articolo aggiuntivo Colaianni 9.01.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Colaianni 9.01, per il quale il Governo si è rimesso alla Commissione.
(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 10.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 179 milioni annui a decorrere dal 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È stato presentato il seguente emendamento:

All'articolo 10, la cifra 179 milioni *è sostituita da* 276 milioni.

10. 1.

Colaianni, Senese, Finocchiaro Fidelbo, Angius, Correnti, Cesetti, De Simone, Imposimato.

NICOLA COLAIANNI, *Relatore f.f.*. Raccomando l'approvazione del mio emendamento 10.1.

VINCENZO BINETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* Sono favorevole all'emendamento Colaianni 10.1.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 10 con la modifica testé apportata.
(È approvato).

Riprendiamo l'esame dell'articolo aggiuntivo 2.01 precedentemente accantonato, al quale il Governo si è dichiarato contrario.

ETTORE PAGANELLI. Riformulo il mio articolo aggiuntivo 2.01 sostituendo le parole « due anni » con le altre « tre anni ».

NICOLA COLAIANNI, *Relatore f.f.*. Mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Paganelli 2.01, nella nuova formulazione, non accettato dal Governo e per il quale il relatore si è rimesso alla Commissione.
(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

NICOLA COLAIANNI, *Relatore f.f.*. Auspico la definitiva approvazione del provvedimento volto a dare nuovi contenuti al concorso in magistratura.

Nel caso in cui, per le note ragioni di tempo, il provvedimento non venisse approvato dall'altro ramo del Parlamento, mi auguro che il Governo assuma, prendendo le mosse dal voto favorevole della nostra Commissione, gli opportuni provvedimenti affinché la legge possa in qualche modo divenire efficace.

ETTORE PAGANELLI. Il gruppo della democrazia cristiana voterà a favore del provvedimento.

ALFREDO GALASSO. Associandomi alle valutazioni del collega Colaianni, dichiaro che voterò a favore del provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione per appello nominale.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.
(Così rimane stabilito).

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale sulla proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Nome per accelerare lo svolgimento dei concorsi nella magistratura ordinaria » (2578):

Presenti e votanti 26
Maggioranza 14

Hanno votato *sì* 26
Hanno votato *no* 0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Abbate, Alaimo, Anedda, Cardinale, Casini Carlo, Colaianni, D'Acquisto, D'Alia, De Simone, Diana, Galasso Alfredo, Gargani, Gaspari, Imposimato, Maceratini, Margutti, Martucci, Paganelli, Polidoro, Polizio, Romano, Scarlato, Senese, Sorice, Tarantino e Vairo.

Seguito della discussione delle proposte di legge Senese ed altri: Revoca delle sentenze di condanna per fatti di importazione, acquisto o detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ad uso personale in misura eccedente la dose media giornaliera (2711); Taradash ed altri: Revoca delle sentenze di condanna per fatti di importazione, acquisto o detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ad uso personale in misura eccedente la dose media giornaliera (3263).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Senese ed altri: « Revoca delle sentenze di condanna per fatti di importazione, acquisto o detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ad uso personale in misura eccedente la dose media giornaliera »; e Taradash ed altri: « Revoca delle sentenze di condanna per fatti di importazione, acquisto o detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ad uso personale in misura eccedente la dose media giornaliera ».

Ricordo che nella seduta del 15 dicembre 1993 era stata chiusa la discussione sulle linee generali ed era stato adottato come testo base per la discussione degli articoli la proposta di legge n. 2711.

Prego l'onorevole Colaianni di sostiursi al relatore onorevole Casini che è stato costretto ad assentarsi.

Avverto che la I Commissione, in data 21 dicembre 1993, ha adottato la seguente decisione:

« PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di legge n. 2711 a condizione che sia accolto l'emendamento 1.2,

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito,

PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di legge n. 3263 nei limiti *in cui con la prima non contrasti* ».

Passiamo all'esame dell'articolo unico. Ne do lettura:

ART. 1.

1. Le sentenze di condanna pronunciate ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, per fatti di importazione, acquisto o detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in misura eccedente la dose media giornaliera già prevista dagli articoli 75 e 78 del citato testo unico, nelle parti abrogate per effetto del *referendum* svoltosi il 18-19 aprile 1993, sono revocate ai sensi dell'articolo 673 del codice di procedura penale, salvo che dagli atti risultino elementi tali da far ritenere la destinazione delle predette sostanze ad uso diverso da quello personale.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 1, comma 1, dopo le parole dose media giornaliera *aggiungere le altre* ma non superiore al doppio della dose media giornaliera.

1. 1.

Anedda, Maceratini, Gasparri.

All'articolo 1, comma 1, sostituire le parole da sono revocate alla fine con le seguenti sono revocate, ai sensi dell'articolo 673 del codice di procedura penale, salvo che dagli atti risultino elementi, con particolare riferimento alla quantità non modica della sostanza detenuta, tali da far ritenere la destinazione delle predette sostanze ad uso diverso da quello personale.

1. 2.

Il Relatore.

Sono stati altresì presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente

ART. 1-*bis*.

1. Al comma 1 dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, dopo le parole: « psicotrope » inserire le seguenti: « in dose non superiore al doppio della dose media giornaliera ».

1. 01.

Anedda, Maceratini, Gasparri.

Dopo l'articolo 1-bis. aggiungere il seguente

ART. 1-*ter*.

1. All'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 18. Per i fini indicati dal comma 1 il Ministro della sanità, previo parere dell'Istituto Superiore della Sanità, determina con decreto la dose media giornaliera ».

1. 02.

Anedda, Maceratini, Gasparri.

NICOLA COLAIANNI, *Relatore f.f.*. La norma di cui all'emendamento 1.2 del relatore era probabilmente già contenuta nella versione originaria dello stesso articolo. Il suo scopo è comunque quello di precisare che, laddove dagli atti risulti una quantità non modica della sostanza detenuta che fa presupporre un'ipotesi di spaccio, non si deve applicare la revoca prevista dalla legge. Per questi motivi, mi rimetto alla Commissione per l'approvazione della disposizione in oggetto voluta dal relatore, onorevole Casini.

Sono invece contrario all'emendamento Anedda 1.1 ed agli articoli aggiuntivi Anedda 1.01 e 1.02.

VINCENZO BINETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è favorevole all'emendamento 1.2 del relatore e contrario all'emendamento Anedda 1.1 ed agli articoli aggiuntivi Anedda 1.01 e 1.02.

PRESIDENTE. Poiché so che i colleghi del Movimento sociale sono impegnati altrove, faccio miei l'emendamento Anedda 1.1 e gli articoli aggiuntivi 1.01 e 1.02 esclusivamente per consentirne la votazione.

Pongo in votazione l'emendamento Anedda 1.1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 1.2 del relatore Casini, accettato dal Governo e per il quale il relatore facente funzione si è rimesso alla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Anedda 1.01, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Anedda 1.02, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Trattandosi di articolo unico, la proposta di legge sarà direttamente votata per appello nominale.

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

NICOLA COLAIANNI, *Relatore f.f.* Quello che ci accingiamo a votare è un provvedimento di particolare urgenza, che per la verità avrebbe dovuto essere approvato all'indomani della celebrazione del referendum che, come sappiamo, ha abrogato l'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti. Poiché ciò non è avvenuto, auspico che il Senato nel poco tempo che ci è rimasto, lo approvi nell'attuale testo; ove ciò non avvenisse, il Governo dovrebbe dunque tener conto della volontà espressa dalla Camera ai fini dell'adozione di un proprio provvedimento in materia, atto a risolvere l'incresciosa situazione di persone detenute per un fatto che non è più reato.

ETTORE PAGANELLI. Con l'approvazione dell'emendamento 1.2 sono state superate le perplessità manifestate dal relatore Casini e da me condivise. Annuncio pertanto il voto favorevole del gruppo della democrazia cristiana sul provvedimento.

ALFREDO GALASSO. Condividendo le considerazioni svolte dal collega Colaianni, annuncio il mio voto favorevole sul provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione per appello nominale.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale sulla proposta di legge n 2711.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Senese ed altri: « Revoca delle sentenze di condanna per fatti di importazione, acquisto o detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ad uso personale in misura eccedente la dose media giornaliera » (2711):

Presenti e votanti 26
Maggioranza 14

Hanno votato *sì* 26
Hanno votato *no* 0

(La Commissione approva).

Risulta pertanto assorbita l'abbinata proposta di legge n. 3263.

Hanno votato sì:

Abbate, Alaimo, Borsano, Cardinale, Casini Carlo, Cesetti, Colaianni, D'Acquisto, D'Alia, De Simone, Diana, Ferri, Finocchiaro Fidelbo, Galasso Alfredo, Gargani, Gaspari, Imposimato, Margutti, Paganelli, Polidoro, Polizio, Romano, Scarlato, Senese, Sorice e Vairo.

La seduta termina alle 15,15.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia il 18 gennaio 1994.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Stampato su carta riciclata ecologica

STC11-2LG-56
Lire 1000